



# CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

NONA LEGISLATURA

---

## MOZIONE N.

---

**LA GIUNTA SI ATTIVI IMMEDIATAMENTE PER APPLICARE L'IMPOSTA REGIONALE SULLE EMISSIONI SONORE DEGLI AEROMOBILI**

*presentata il 14 settembre 2012 dal Consigliere Pettenò*

IL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

premessi che:

- l'uso degli aeroporti da parte di soggetti pubblici e privati comporta il pagamento di diritti aeroportuali sia per l'approdo, la partenza, la sosta ed il ricovero degli aeromobili sia per l'imbarco dei passeggeri. La legge 5 maggio 1976, n. 324, e successive modificazioni, disciplina la misura di tali diritti, il regime delle esenzioni, la graduale soppressione delle agevolazioni preesistenti, la procedura per l'aggiornamento biennale del loro importo. Le modalità per l'accertamento, riscossione e versamento sono precisate nel regolamento d'esecuzione (D.P.R. 15 novembre 1982, n. 1085), mentre all'aggiornamento della determinazione tariffaria dei diritti aeroportuali si procede con decreto interministeriale del Ministero dei Trasporti e delle Finanze (da ultimo D.I. 14 novembre 2000, n. 140T). Con la legge 165/90, norma di carattere esclusivamente fiscale, intitolata "Disposizioni in materia di determinazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, di rimborsi dell'IVA e di contenzioso tributario, nonché altre disposizioni urgenti" il legislatore, all'art. 10, comma 1, ha istituito un'imposta erariale, in aggiunta ai diritti aeroportuali previsti dalla legge 324/76;
- la stessa legge 165/90, al comma 4, prevede che il 65% di dette entrate sia finalizzato alla tutela dell'ambiente e, più precisamente, che: "una quota pari al 40% dei versamenti risultati in sede consuntiva è assegnata nell'anno successivo allo stato di previsione del Ministero dei trasporti per essere destinata ad interventi finalizzati al disinquinamento acustico, con preferenza per le zone aeroportuali, mentre una quota del 25% è assegnata allo stato di previsione del Ministero dell'Ambiente per il potenziamento dei servizi tecnici di controllo dello stato dell'ambiente";

- la legge rinviava ad un apposito decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso (e, quindi, entro il 28 giugno 1990), la regolamentazione dell'accertamento della riscossione e del versamento dell'imposta nonché la misura dell'aliquota. Tale D.P.R. è stato in realtà emanato più di tre anni dopo (D.P.R. 26 agosto 1993, n. 434, pubblicato sulla G.U. del 5 novembre 1993);
- conseguentemente, l'imposta erariale ha trovato di fatto applicazione a partire dall'esercizio finanziario 1994, quando per la prima volta sono stati iscritti a consuntivo i proventi dell'imposta con l'imputazione al capo XV - capitolo n. 2166 (Ministero dei Trasporti e della Navigazione);
- la quantificazione di detta imposta viene stabilita dall'art. 1 del regolamento di attuazione (D.P.R. 434/93) in percentuali fisse commisurate alla rumorosità degli aeromobili e graduata secondo le norme internazionali di certificazione del rumore;
- i soggetti competenti all'accertamento, riscossione e versamento dell'imposta aggiuntiva venivano individuati nel Direttore della circoscrizione relativamente agli aeroporti gestiti dallo Stato, e negli Enti e Società di gestione per gli aeroporti da questi gestiti in forza di leggi speciali;
- successivamente, la legge n. 351 del 3 agosto 1995 si prevedeva all'art. 1 comma 6-ter che l'accertamento, riscossione ed il versamento dell'imposta erariale, istituita con l'art. 10 della legge 165/90, era di competenza degli Enti e Società di gestione di interi complessi aeroportuali;
- la legge 351/95 non ha ancora trovato completa attuazione nonostante l'avvenuta emanazione del DM 12 novembre 1997 n. 521 pubblicato sulla G.U. n. 83 del 9 aprile 1998 e della circolare 16 ottobre 1998 n. 13775 AC pubblicata sulla G.U. del 29 settembre 1998;
- più recentemente il collegato alla Finanziaria 2000, legge 21 novembre 2000, n. 342, (art. 90 e ss.) ha soppresso sia l'imposta derivante dal D.P.R. 434/93, che l'imposta erariale regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili di cui all'art. 18 della legge n. 449/97, istituendo, con effetto dall'anno 2001, l'imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili civili (IRESA);
- l'imposta, determinata sulla base dell'emissione sonora dell'aeromobile civile come indicata nelle norme di certificazione acustica internazionale, è destinata prioritariamente al completamento dei sistemi di monitoraggio acustico, al disinquinamento acustico e all'eventuale indennizzo delle popolazioni residenti nelle vicinanze degli aeroporti, di cui alle zone A e B come definite dal decreto del Ministro dell'ambiente del 31 ottobre 1997. Le modalità applicative dell'imposta dovevano essere stabilite con uno o più decreti del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione e con il Ministro dell'ambiente da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della suddetta legge;
- l'art. 90, comma 4, della citata legge 342/2000, richiedeva un decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione e il Ministro dell'ambiente per stabilire le modalità applicative dell'imposta. Da allora tuttavia il decreto non è ancora intervenuto ed a tale proposito, con deliberazione n. 30 del 28.12.2010, la Corte dei Conti ha deliberato una indagine al fine di

conoscere quali ragioni di ordine sostanziale o procedimentale hanno impedito l'adozione dei provvedimenti di attuazione dell'IRESA;

rilevato che:

- la Regione Veneto non ha dato ancora effettiva attuazione al tributo stesso probabilmente a motivo della mancata emanazione di apposito regolamento ministeriale per ciò che concerne le modalità di accertamento, liquidazione, riscossione, recupero, rimborso dell'imposta, nonché di applicazione delle sanzioni;

considerato che:

- con deliberazione n. 7/2012/G la Corte dei Conti in Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato I, II e Collegio per il controllo sulle entrate nell'adunanza del 17 maggio 2012, ha approvato, con le modifiche apportate dal Collegio in Camera di consiglio la Relazione concernente "*Mancata emanazione delle modalità applicative dell'imposta regionale sulle emissioni sonore degli aerei*";
- la relazione, dopo accurata disamina della evoluzione normativa della questione, sottolinea come le Regioni, sia a statuto ordinario che speciale, non abbiano compreso che, a seguito di modifica legislativa, non era più necessario il decreto attuativo di cui precedentemente argomentato, per dare attuazione al tributo, evidenziando la poca sensibilità dimostrata in relazione all'aspetto sostanziale della vicenda rappresentato dalla composizione dell'assetto dei diversi interessi cui l'attuazione delle disposizioni relative all'IRESA tende;
- il legislatore, infatti, è intervenuto sulla materia: in attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, "*Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione*", l'art. 8 del D.lgs. 6 maggio 2011, n. 68, "*Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario*", ha trasformato, tra gli altri tributi, l'imposta in questione in tributo proprio regionale a decorrere dal 1° gennaio 2013;
- nella relazione della Corte dei Conti si riporta la risposta all'interrogazione parlamentare n. 4-08703, resa nella seduta della Camera del 24 marzo 2011, in cui il Governo testualmente ha affermato, sulla base di quanto rappresentato dalla competente direzione ministeriale, che "*il Ministero dell'economia e delle finanze ritiene pleonastica l'emanazione del decreto ministeriale di cui al predetto articolo 90, comma 4, della citata legge 342 del 1990, alla luce di quanto previsto dal nuovo Titolo V della Costituzione. Infatti, l'articolo 117 della Costituzione, comma 2, lettera e), prevede la competenza esclusiva statale in materia di sistema tributario e contabile dello Stato; il successivo comma 3 dello stesso articolo 117 dispone che sono materie di legislazione concorrente, tra le altre, l'armonizzazione dei bilanci pubblici e il coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Inoltre, il comma 6 dell'articolo 117 attribuisce alle regioni la potestà regolamentare nelle materie di legislazione concorrente. Infine, l'articolo 119 della Costituzione afferma che le regioni hanno risorse autonome, stabiliscono e applicano tributi ed entrate proprie in armonia con la Costituzione e secondo principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario*";

- dall'analisi delle norme summenzionate, così come interpretate da costante giurisprudenza della Corte costituzionale, si evince che la disciplina sostanziale dei tributi definiti come regionali dalle singole leggi istitutive è riservata alla competenza statale mentre la loro attuazione può essere lasciata alle regioni nel pieno rispetto dei vincoli primari posti dal legislatore che, nel caso in esame, sono esplicitati dalla stessa legge n. 342 del 2000, articolo 90 e seguenti;
- il Ministero ha ricordato che lo stesso decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, all'art. 8, ha qualificato come tributo proprio regionale l'imposta in esame, confermando quanto sostenuto dall'Ufficio in sede tecnica. Al riguardo, ha fatto presente che, per tributo proprio regionale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione, si intende quello previsto dalla legge di delega 5 maggio 2009, n. 42, che all'art. 7, comma 1, lettera b), n. 1, definisce come "*tributi propri derivati*" delle regioni quelli "*istituiti e regolati da leggi statali, il cui gettito è attribuito alle regioni*", mentre la successiva lettera c) precisa che "*per tributi di cui alla lettera b), numero 1), le regioni, con propria legge, possono modificare le aliquote e disporre esenzioni, detrazioni e deduzioni nei limiti e secondo criteri fissati dalla legislazione statale e nel rispetto della normativa comunitaria*". Conclude, quindi, il Ministero che alla luce della giurisprudenza costituzionale, come evidenziato dalla risposta fornita alla citata interrogazione parlamentare, le norme dell'imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili, sono state considerate così dettagliate da poter essere ritenute come vere e proprie "*norme cornice*" e, di conseguenza, è stata valutata come non necessaria l'emanazione del decreto attuativo previsto dal comma 4 del citato art. 90 della legge 342/2000, ai fini della concreta applicabilità del tributo;

preso atto che:

- le Amministrazioni regionali interessate hanno a disposizione sei mesi di tempo dalla data di trasmissione della deliberazione della Corte dei Conti n. 7/2012/G del 17 maggio 2012 per comunicare i provvedimenti adottati;

ciò premesso

**IMPEGNA**

il Presidente e la Giunta regionale a:

a predisporre tutti gli atti regolamentari ed amministrativi affinché l'IRESA possa essere attuata a decorrere dal 1° gennaio 2013;

a valutare la possibilità di riscossione del tributo per quanto riguarda gli anni precedenti, stante l'obbligo di accantonamento di tale imposta da parte dei gestori aeroportuali;

a destinare, come previsto dalla normativa, almeno il 65% del gettito al finanziamento specifico di sistemi di monitoraggio acustico ed epidemiologico, nonché a misure specifiche di mitigazione dell'inquinamento ambientale e indennizzo delle popolazioni residenti nelle vicinanze degli aeroporti, di cui alle zone A e B come definite dal decreto del Ministro dell'ambiente del 31 ottobre 1997.